

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-462 del 03/03/2016
Oggetto	Società MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L. in Comune di Cento - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-441 del 01/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 3377/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.** con sede legale nel Comune di Cento, ed impianto nel Comune di Cento - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n. 20121 del 06/05/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 06/05/2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. della Provincia il 11/05/2015 con il n. 31982, presentata al SUAP del Comune di Cento in data 06/05/2015, dalla Società **MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.** nella dai Sig.ri Galdino Tassinari e Davide Barbieri in qualità di Liquidatori Volontari, con sede legale nel Comune di Cento, Via Matteotti, 5 e stabilimento nel Comune di Cento, Via Casabrucita 39/A – Renazzo - per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

1. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara n° 44513 del 25/05/2009;

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Viste le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta assunte al P.G. della Provincia di Ferrara in data 08/06/2015 con il n. 39228;
- Vista la nota del Comune di Cento assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 09/06/2015 con il n. 39462 contenente il parere di conformità urbanistica riguardante le emissioni in atmosfera e la richiesta di integrazioni per quanto riguarda gli scarichi idrici e l’impatto acustico;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, P.G. della Provincia di Ferrara 39636 del 09/06/2015;
- Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta assunte al P.G. della Provincia di Ferrara in data 14/07/2015 con il n. 48761;
- Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta assunte al P.G. della Provincia di Ferrara in data 21/07/2015 con il n. 50388 in sostituzione delle precedenti, P.G. della Provincia di Ferrara in data 14/07/2015 con il n. 48761;
- Visto il parere di HERA S.p.A. assunto al P.G. della Provincia di Ferrara in data 27/08/2015 con il n. 57955
- Vista la nota di richiesta di chiarimenti in merito all’impatto acustico assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 14/10/2015 con il n. 68159;
- Vista la richiesta di proroga richiesta dalla ditta in merito ai chiarimenti riguardanti l’impatto acustico assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 17/11/2015 con il n. 76670;

- Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta assunte al P.G. della Provincia di Ferrara in data 23/11/2015 con il n. 77863;
- Visto il parere ARPA in merito all'impatto acustico assunto al P.G. della Provincia di Ferrara in data 22/12/2015 con il n. 84857;
- Visto il parere del Comune di Cento in merito all'impatto acustico assunto al P.G. di ARPAE in data 17/02/2016 con il n. PGFE/2016/1372;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);**
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Società **MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cento, Via Matteotti, 5 e stabilimento nel Comune di Cento, Via Casabrucita 39/A – Renazzo - per l'esercizio dell'attività **PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura derivante dall'impianto ubicato nel Comune di Cento, località Renazzo, via Casabrucita n. 39/A di acque reflue di dilavamento (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) è contrassegnato con la lettera "**S1**", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**" – rete fognaria.
- Lo scarico di acque reflue deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**C**", ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "**PC1**", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**" – rete fognaria.

3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria ed allegato "B" – schema scarichi.
4. Il pozzetto di campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1", deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
5. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
6. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
8. La ditta "Mixcem – Tassinari Eurobeton s.r.l." dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
9. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti

scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ARTMOSFERA

1. l'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D" denominata **E1**;
2. l'emissione autorizzata è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Carico autobetoniera
Portata (Nm ³ /h)	6.200
Durata (minuti)	10
Frequenza nelle 24 ore (volte)	15
Altezza minima (m)	11
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particellare	20
Sistema di abbattimento	Filtra tessuto

3. la ditta dovrà eseguire autocontrolli alla emissione **E1** con **frequenza annuale**;
4. per quanto riguarda l'emissione **E2** relativa al silos di stoccaggio del cemento, la ditta dovrà riportare su apposito registro le annotazioni relative agli interventi di manutenzione al sistema di abbattimento;
5. trattandosi di impianto al confine con zona agricola ed ubicato in prossimità di fabbricati ad uso civile abitazione, la ditta dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni diffuse provenienti dalla manipolazione, trasporto, carico/scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "E".
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più

breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. per le fasi di carico e scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
3. ad ultimazione dei lavori di insonorizzazione valutati, dovrà essere fornito il collaudo acustico dell'opera, con verifica del rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente, sia presso i confini che ai ricettori presenti al di fuori.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad HERA S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

ALLEGATO A

Rete fognaria

ALLEGATO B

Schema scarichi

ALLEGATO C

Tabella limiti

ALLEGATO D

Emissioni in atmosfera

ALLEGATO E

Punto 7 rapporto ISTISAN 91/41

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.